

Dopo il comma 3-bis aggiungere il seguente:

3-ter. Relativamente alle singole spese correnti di carattere variabile di importo non superiore a cinquemila euro concernenti le ordinarie provviste di beni, di forniture e di servizi necessari per lo svolgimento di prestazioni di servizi e di forniture per il funzionamento degli uffici e servizi, non trovano applicazione l'articolo 33, comma 3-bis del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e l'articolo 7, comma 2, del decreto-legge 7 maggio 2012, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 luglio 2012, n. 94.

0. 32. 43. 2. Plangger, Alfreider, Gebhard, Schullian, Ottobre.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

« 3-bis. Al comma 3 dell'articolo 9 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, l'ultimo periodo è soppresso ».

39. 43. Il Governo.

SUBEMENDAMENTI ALL'EMENDAMENTO 40.25
DEL RELATORE.

Sopprimere gli ultimi due periodi.

0. 40. 25. 1. Lauricella.

Dopo le parole: con decreto del Presidente del Consiglio di Stato, *inserire le parole:* , su deliberazione del Consiglio di Presidenza della Giustizia amministrativa.

0. 40. 25. 2. Balduzzi.

Dopo le parole: le intestazioni *inserire le parole:* , le conclusioni.

0. 40. 25. 3. Balduzzi.

a) *aggiungere alla fine del quarto periodo dopo le parole:* rientranti nei suddetti limiti *le seguenti parole:* a pena di nullità della sentenza;

b) *sopprimere il quinto e ultimo periodo.*

0. 40. 25. 4. Centemero.

All'articolo 40, comma 1, lettera a), aggiungere in fine i seguenti periodi:

Al fine di consentire lo spedito svolgimento del giudizio in coerenza con il principio di sinteticità di cui all'articolo 3, comma 2, le parti contengono le dimensioni del ricorso e degli altri atti difensivi nei termini stabiliti con decreto del Presidente del Consiglio di Stato, sentiti il Consiglio nazionale forense e l'Avvocato generale dello Stato. Con il medesimo decreto sono stabiliti i casi per i quali, per specifiche ragioni, può essere consentito superare i relativi limiti. Dai suddetti limiti sono escluse le intestazioni e le altre indicazioni formali dell'atto. Il giudice è tenuto a esaminare tutte le questioni trattate nelle pagine rientranti nei suddetti limiti, il mancato esame delle suddette questioni costituisce motivo di appello avverso la sentenza di primo grado e di revocazione della sentenza di appello.

40. 25. Il Relatore.

NUOVI EMENDAMENTI DEL GOVERNO

ART. 3.

Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

3-bis. Per garantire gli standard operativi e i livelli di efficienza ed efficacia del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, la dotazione organica della qualifica di vigile del fuoco del predetto Corpo è incrementata di 1.030 unità, conseguentemente alla tabella A, allegata al decreto legislativo 13

ottobre 2005, n. 217, la dotazione organica del ruolo dei vigili del fuoco è incrementata di 1.030 unità.

3-ter. Per la copertura dei posti portati in aumento nella qualifica di vigile del fuoco ai sensi del comma **3-bis**, è autorizzata l'assunzione di 1.000 unità mediante il ricorso, in parti uguali, alle graduatorie di cui all'articolo 8 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125 e di 30 unità secondo le modalità di cui all'articolo 148 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217 per le finalità ivi previste.

3-quater. Gli oneri derivanti dalle disposizioni di cui ai commi **3-bis** e **3-ter** sono determinati nel limite della misura massima complessiva di euro 130.843 per l'anno 2014, di euro 24.276.826 per l'anno 2015 e di euro 42.051.482 a decorrere dall'anno 2016. Ai predetti oneri si provvede mediante la corrispondente riduzione degli stanziamenti di spesa per la retribuzione del personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, iscritti nello stato di previsione del Ministero dell'interno, nell'ambito della missione « Soccorso civile ».

3-quinquies. L'impiego del personale volontario, ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, è disposto nel limite dell'autorizzazione annuale di spesa, pari a euro 48.850.356 per l'anno 2015 e a euro 31.075.700 a decorrere dall'anno 2016.

3. 85. Il Governo.

ART. 21.

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

ART. 21-bis.

(Riorganizzazione del Ministero dell'interno).

1. In conseguenza delle riduzioni previste dall'articolo 2, comma 1, lettere *a)* e *b)*, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95,

convertito, con modificazioni; dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, da definire entro il 31 ottobre 2014, il Ministero dell'interno provvede a predisporre, entro il 31 dicembre 2014, il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 2, comma 7, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125. 11 termine di cui all'articolo 2, comma 11, lettera *b)*, del citato decreto-legge n. 95 del 2012 è differito al 31 dicembre 2014, con conseguente riassorbimento, nel successivo biennio, degli effetti derivanti dalle predette riduzioni.

21. 03. Il Governo.

ART. 23.

Dopo l'articolo 23, è inserito il seguente:

ART. 23-bis.

(Interventi urgenti per garantire il regolare avvio dell'anno scolastico).

1. Nelle more del riordino e della ricostituzione degli organi collegiali della scuola, sono fatti salvi tutti gli atti e i provvedimenti adottati in assenza del parere dell'organo collegiale consultivo nazionale della scuola e dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge e fino alla ricostituzione dei suddetti organi non sono dovuti i relativi pareri obbligatori e facoltativi.

23. 024. Il Governo.

ART. 37.

Dopo l'articolo 37 inserire il seguente:

ART. 37-bis.

(Disposizioni relative a Presidenti di Regione con funzioni commissariali).

1. Nei casi di cessazione dalla carica per qualsiasi causa di un Presidente di